VIII GIORNATE INTERNAZIONALI CATTEDRA UNESCO

I DIRITTI DELLA DONNA. UNA QUESTIONE DI TUTTƏ

18-19 NOVEMBRE 2021

PROGRAMMA PROVVISORIO

18 novembre h.14-19
I sessione
Presiede e modera:

1. **Maria Cristina De Cicco,** Introduzione
2. **Alberica Bazzoni**, La retorica di genere nella costruzione del valore culturale
3. **Donatella Di Pietrantonio,** Le donne scritte dalle donne
4. **Lorenzo Gasparrini,** Perché i diritti delle donne sono anche un problema maschile
5. **Pasquale Femia,** Uguaglianza e diritto alla differenza
6. **Wagner Cinelli,** *Empowerment* delle donne, percorso verso l'uguaglianza e la riduzione della violenza di genere
7. **Maria Monteleone,** I diritti delle donne: un "problema" di tutti" e un "interesse" di tutti alla loro affermazione: riflessioni sulla realtà in Italia
8. **Paolo Bianchi,** Azioni positive o leggi discriminatorie?

19 novembre 9-12:30
II Sessione
Presiede e modera: Loredana Mura

1. **Carlotta Cossutta,** Violenza strutturale, risposte sovversive
2. **Agostina Latino,** Discriminazioni (in)visibili
3. **Antonello Ciervo,** Donne richiedenti asilo vittime di violenza: un primo bilancio dell'applicazione della Convenzione di Istanbul a dieci anni dalla sua firma
4. **Stefano Ciccone,** La violenza di genere è frutto di un ordine e lo riproduce: perché anche gli uomini dovrebbero essere interessati a metterlo in discussione?
5. **Melina Girardi Fachin, S**istema de justiça e a perspectiva de gênero: por uma justiça de gênero
6. **Andréa Pachá,** La donna e il diritto all'invecchiamento degno
7. **Joana de Souza Machado,** Violenza politica di genere
8. **Marco Giovagnoli,** Quale genere di ecologia? L'ecofemminismo come controcultura per la sostenibilità

19 novembre 14:00 19
III Sessione
Presiede e modera: Elza Boiteux

1. **Maria Celina Bodin de Moraes,** Autodeterminazione della donna sul proprio corpo e pianificazione familiare

2. **Piergiorgio Fedele** e **Ugo Indraccolo,** Informazione-Comunicazione in gravidanza per una valida autodeterminazione della donna
3. **Ana Carolina BrochadoTeixeira,** Oltre la violenza domestica: la violenza ostetrica
4. **Federico Siotto,** La tutela antidiscriminatoria nel diritto del lavoro: per un moderno «diritto diseguale»
5. **Antonio Carlos Morato**, Lo sfruttamento abusivo del corpo femminile nella pubblicità
6. **Cristina Zaia**, Donne che corrono sui social
7. **Sergio Negri,** Personalità elettronica, algoritmi e disuguaglianza
8. **Sandro Di Minco,** Diritto alla protezione dei dati personali e diritto delle donne

Abstracts

Sistema de justiça e a perspectiva de gênero: por uma justiça de gênero
Melina Girardi Fachin - Professora dos Cursos de Graduação e Pós Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O direito constitucional em seu sistema de justiça sempre foi visto como aparentemente neutro, contudo, diante de um olhar sob a perspectiva de gênero, observamos que as mulheres tiveram pouco espaço na construção, na interpretação e na aplicação da lei. esta notada falta de espaço das mulheres na construção eprodução legislativa impõem a elas restrições sobre suas próprias condições e particularidades, assim como lhescolocam em um lugar desprotegido muitas vezes em razão deestereótipos culturais discriminatórios. neste sentido, a partir de um olhar feminista e interseccional o dever de julgar sob perspectiva de gênero se impõe, lançando mão de metodologias para interpretação da normacapazes de buscar e identificar a real igualdade na aplicaçãoda lei e seus impactos na vida da mulher.

Existe um gênero muito bem definido na suposta neutralidadeda aplicação do direito e tal neutralidade por muito tempo perpetuou interesses preponderantemente masculinos.

A partir da norma comparada e buscando nos direitos humanos internacionais, os quais visam garantir uma maior proteção às mulheres, é possível dar uma perspectiva mais ampla sobre as garantias que a constituição pode oferecer em relação à "justiça de gênero".

Se faz urgente que os julgamentos, sejam eles proferidos por mulheres ou homens, não reproduzam os padrões culturais que discriminam, violentam e diminuem as mulheres, reconhecendo as desigualdades históricas, sociais, políticas,econômicas e culturais a que as mulheres estiveram sujeitas, enfrentando com clareza a distinção do que são estereótipos de gênero, o que machismo e o que é feminismo.

Violenza strutturale, risposte sovversive
Carlotta Cossutta - movimento Non Una Di Meno

A partire dall'esperienza di Non una di meno il mio contributo intende indagare come mettere al centro della riflessione e della pratica politica la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere offra una prospettiva di radicale messa in discussione dell'oppressione delle donne e di genere. Osservare la dimensione strutturale della violenza, infatti, permette di mettere in discussione il paradigma della vittima, da un lato mostrando il carattere politico della violenza stessa, dall'altro costruendo pratiche di solidarietà e di reazione pubblica. Inoltre, riconoscere la violenza fuori da ogni dimensione emergenziale significa analizzare le fondamenta stessa della sfera pubblica come costitutivamente escludenti. In particolare vorrei analizzare il "Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza" di genere e la pratica dello sciopero femminista dell'8 marzo come processi di soggettivazione politica e di presa di coscienza.

Quale genere di ecologia?. L'ecofemminismo come controcultura per la sostenibilità
Marco Giovagnoli – Sociologo Unicam
Il dibattito sulla questione ambientale come sfida nella seconda modernità ha assunto una rilevanza pubblica come forse mai prima d'ora. La 'transizione ecologica' diviene una urgenza indifferibile e la questione non si risolve con un 'se', ma con quanta intensità, velocità e determinazione verrà affrontata. Molte delle voci in questo dibattito sono maschili ma esiste una peculiarità femminile spesso rimossa nel riconoscere soggetti, temi e pratiche che hanno nel genere un elemento distintivo. Rachel Carson e il suo Silent Spring vengono spesso ricordati come antesignani della sensibilità ambientale contemporanea. Ma esistono altre voci e altri temi, anche di natura più radicale, che meritano di essere ricordati per una migliore interpretazione di ciò occorre ancora fare.

La tutela antidiscriminatoria nel diritto del lavoro: per un moderno «diritto diseguale»
Federico Siotto - Unicam
Il contributo fornisce una lettura congiunta dei principali strumenti di tutela antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro (accesso all'impiego; parità di trattamento economico e normativo; divieti di discriminazione; licenziamento).
Dopo una breve ricognizione delle fonti sovranazionali – TUE; TFUE; CDFUE; diritto derivato come Dir. 2006/54/CE – e nazionali – artt. 3 e 37 Cost.; legge n. 300/1970; d.lgs. n. 286/1998; d.lgs. n. 215/2003; d.lgs. n. 216/2003; d.lgs. n. 198/2006 – l'intervento mira a porre in evidenza gli elementi di continuità e di innovazione nel sistema di garanzie, specie con attenzione alle disparità tra donna e uomo nel mercato del lavoro.
La riflessione si sposta sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, influenzata dall'esperienza nordamericana del *disparate impact* e dal diritto internazionale (nozione oggettiva di discriminazione e irrilevanza dell'intento soggettivo). L'analisi si concentra sulle caratteristiche più originali e sulle interpretazioni più avanzate fornite dalla CGUE (es. onere della prova; nozione qualitativa di discriminazione indiretta e di discriminazione multipla; nozione di discriminazione per associazione).

In sede conclusiva, si prospettano alcune suggestioni sul diritto diseguale inteso come insieme di regole e tecniche dirette a rafforzare le tutele antidiscriminatorie al fine di rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale e dare attuazione al principio di eguaglianza sostanziale.

Perché i diritti delle donne sono anche un problema maschile
Lorenzo Gasparrini - blogger, attivista antisessista e dottore di ricerca in Estetica.
Da più parti si è dimostrata l'urgenza di considerare le lotte per i diritti non più ambiti specifici da consegnare a quelle parti sociali interessate appunto dalla mancanza di diritti, ma questioni che interessano tutta la società; quest'ultima infatti, dalla mancanza di diritti, opportunità e corretta nominazione subita da alcune soggettività, ne soffre nel suo complesso.
Questa posizione, ancorché dimostrata più che reale da ormai innumerevoli studi ed esperienze, continua a essere culturalmente molto ostica da far comprendere nella sua complessità a quella parte sociale che annovera la maggior parte dei decisori politici, degli attori economici, dei leader e delle persone al comando di enti, istituzioni, aziende: gli uomini bianchi cisgender.
Proveremo ad accennare alle cause di questa "difficoltà" e agli effetti che questo problema tutto culturale ricadono sul sistema economico, sociale, politico nel suo complesso

"Donne che corrono sui social "o "Donne che corrono in rete"
Cristina Zaia – Social media manager letteraria

Breve focus iniziale sugli studi e sulle statistiche della questione di genere in riferimento al femminile nel mondo. Statistiche sul digitale in Italia e sulle percentuali di uso dei social media.
Racconterò ampiamente la mia esperienza come donna presente attivamente in rete, sui maggiori social media, sia come persona della società civile, sia come esposizione mediatica nel mondo letterario, sia come social media manager.Focus sulla potenza e sulla performatività delle parole,come "atti linguistici" che generano realtà e di quanto sottolineano e raccontano riguardo la nostra identità culturale e personale.Focus sulla questione del potere che ritengono di avere i maschi rispetto alle femmine, portato anche da una certa invidia, in alcuni casi, inconsapevole in quanto solo le femmine possono generare la vita. La consapevolezza "conscia e inconscia" dei maschi verso questo ruolo così potente ha conseguenze enormi anche sul loro agire "potere sulla vita delle donne" che i maschi pensano di avere come eredità dalla nascita di cui si ritengono gestoriin modo prepotente per mitigare e colmare la mancanza di possibilità, appunto, del poter avere in gestazione un essere umano.Potere, in ogni contesto, che gli uomini non intendono lasciare o condividere in modo ampio, come spazio sociale, manageriale e politico. La questione dell'odio online quindi parte anche da questo "potere "che si esplica nel "potere delle parole" usate, e abusate, per colpire, offendere e minimizzare le donne, punirle.Focus sulla comunicazione (citazioni da saggi di John Langshaw Austin, John R. Searle, Paul Watzlawick, Marshall Rosenberg) e di quanto nella questione dell'odio online ci sia in una percentuale altissima di persone (anche grazie all'analfabetismo funzionale molto alto in Italia) che mancano di consapevolezza della propria sfera emozionale e di sfumature di cui sono carenti la maggior parte delle persone disfunzionali in rete, esattamente come nella propria esistenza.Esempi vari di odio contro le donne e banalizzazione del ruolo delle stesse, di superficialità, mancanza di empatia con esempi vari da articoli di quotidiani (senza citare il titolo del giornale), casi riportati di affermazioni gravi e offensive verso alcune donne italiane.Da sottolineare quanto le notizie scritte in modalità superficialeinneschino messaggi sottesi dei quali pochi si accorgono e che sono parte dell'aggravamento dell'odio su social media.Valutazione della sindemia: quanto si siano acuite le diseguaglianze di genere e quanto nella pandemia le persone siano state sollecitate negativamente. Tutto ciò per molti stato causa scatenante di rabbie maggiori riversate in rete.La questione della pornografia in rete di cui gli adolescenti fanno uso. Delle conseguenze negative di tutto questo nell'educazione al rispetto della donna come soggetto e non come oggetto a disposizione del maschio. Queste conseguenze negative hanno molto a che fare col rispetto del femminile e hanno come conseguenza un certo modo di porsi online in modo volgare e rabbioso nei confronti delle donne. La pornografia, così semplice da trovare in rete, è una delle cause che attualmente è allo studio per come provochi e alteri la percezione della figura femminile nel privato e nel sociale.
Analisi di quanto poco fanno le denunce e le querele per questo odio in rete. Quindi non è qualcosa che si può affrontare solo in modalità "legale e punitiva" ma che deve essere intrapresa in modalità culturale e di educazione civica a scuola, e almeno fino alla fine delle scuole superiori. A parer mio anche attraverso strumenti da includere nell'educazione civica come lo studio, ad esempio, dell'intelligenza emotiva di Daniel Goleman. Altri strumenti potrebbero essere incontri sul territorio per le famiglie soprattutto quelle disagiate perché siano supportate dalla politica e da strumenti culturali offerti in modo gratuito.Un breve elenco di quelle che secondo me sono le mosse da intraprendere perché poco per volta, soprattutto adesso (e quindi le prossime generazioni di adulti),partendo dalla scuola, dai territori, da una svolta culturale che metta a disposizione, ad esempio, la cultura del leggere i libri e saggi e che vada oltre il dover andare in biblioteca nelle proprie città. Creare biblioteche con ebook gratuiti in ogni scuola di ogni ordine e grado, per rendere fruibile la cultura (tutta) in modalità veloce e, visto che i ragazzi sono costantemente in rete, il fatto di poter leggere immediatamente sul proprio smartphone, tablet o computer potrebbe aiutare chi è pigro per motivazioni familiari e sociali ad accedere alla lettura. Così anche, da parte della politica, aumentare i buoni per acquisto libri dai 5 anni ai 30 anni. Anche un superamento delle diseguaglianze economiche, creando possibilità rivolte verso la cultura, può essere utile a diminuire un certo tipo di reazioni verso le donne in rete.

I diritti delle donne: un "problema" di tutti e un "interesse" di tutti alla loro affermazione: riflessioni sulla realtà in Italia

Maria Monteleone - già procuratore aggiunto coordinatore pool antiviolenza della Procura della Repubblica di Roma

I punti principali che costiutiranno l'oggetto dell'intervento sono: 1) evidenziare come il riconoscimento dei diritti delle donne debba essere non solo diffuso e generalizzato anche culturalmente ma debba concretamente "operare" nella vita della società e radicato da sconfiggere la violenza di genere; 2) la realtà della situazione in Italia; 3) le prospettive verso le quali operare;

La violenza di genere è frutto di un ordine e lo riproduce: perché anche gli uomini dovrebbero essere interessati a metterlo in discussione?

Stefano Ciccone - Associazione Maschile Plurale

La lettura dominante del fenomeno della violenza di genere tende a ridurla a devianza individuale o a emergenza criminale o, peggio, a conseguenza di una "invasione" da parte di altre culture.
In questo modo si enfatizza un allarme sociale per il fenomeno ma al tempo stesso si rimuove la necessità di una assunzione di responsabilità collettiva e, conseguentemente, di un cambiamento diffuso. Negli ultimi anni alle tradizionali letture della violenza se ne è aggiunta una nuova più complessa e più insidiosa che attribuisce la violenza al cambiamento nelle relazioni tra i sessi e nelle rappresentazioni di genere. Questo cambiamento è da un lato rappresentato come fonte di crisi e minaccia per gli uomini dall'altro come causa di un loro smarrimento e della perdita di quella "norma" virile che ne regolava i comportamenti insegnando l'assunzione di un limite e l'esperienza della frustrazione. Queste narrazioni presentano una significativa risonanza tra senso comune e "saperi esperti" che si confermano a vicenda. Si alimenta in questo modo una rappresentazione complementare tra i generi che attribuisce al maschile la capacità di produrre una norma etica regolatrice delle pulsioni e una nostalgia per un ordine perduto . In quel ordine gli uomini detenevano un potere che è stato messo in discussione dal processo di liberazione delle donne ma anche dal disvelamento dei suoi fondamenti. È oggi necessario proporre agli uomini una strada alternativa alla frustrazione e al rancore per la perdita del potere perduto o di inseguimento di una norma ormai irrimediabilmente entrata in crisi. Riconoscere il cambiamento e le opportunità che apre agli uomini è un modo forse più efficace di estirpare le radici della violenza e di coinvolgere gli uomini in questo grande processo di trasformazione.

Donne richiedenti asilo vittime di violenza: un primo bilancio dell'applicazione della Convenzione di Istanbul a dieci anni dalla sua firma

Antonello Ciervo – Unitelma Sapienza

La relazione avrà ad oggetto l'applicazione giudiziaria in Italia – con uno sguardo specifico alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - della Convenzione di Istanbul, primo trattato internazionale a riconoscere la violenza contro le donne come forma di persecuzione individuale. Il deposito degli strumenti di ratifica da parte dell'Andorra e della Danimarca, avvenuto il 22 e 23 aprile 2014, ha consentito alla Convenzione di entrare in vigore il 1° agosto dello stesso anno:l'Italia ha firmato la Convenzione di Istanbul il 27 settembre 2011 e ha approvato il relativo ordine di esecuzione con la legge n. 77/2013. Ad oggi, quindi, la Convenzione è a tutti gli effetti legge nel nostro ordinamento giuridico: le sue disposizioni hanno diretta efficacia normativa, assumendo rango sovra-legislativo nella gerarchia delle fonti, ai sensi dell'art. 117, primo comma Cost.
La relazione si soffermerà, in particolare, ad analizzare l'art. 60 della Convenzione il quale prevede che la violenza di genere debba essere considerata un motivo di riconoscimento della protezione internazionale, alla luce della Convenzione di Ginevra, in quanto violenza concretizzantesi in un "grave pregiudizio" nei confronti della donna che ne è vittima nel proprio Paese di origine.Sebbene il testo faccia esplicita richiesta alle Parti contraenti di adottare le misure legislative più opportune per dare attuazione al succitato articolo, l'art. 60 riconosce anche la possibilità che uno Stato adotti

misure “di altro tipo”, non necessariamente di natura legislativa, pur di riconoscere piena effettività alla Convenzione.L’art. 60, secondo comma, inoltre, allarga lo spettro dei motivi che possono condurre al riconoscimento della protezione internazionale a favore della donna richiedente asilo, utilizzando tra l’altro gli stessi termini tecnici riscontrabili all’art. 14, lettera b) del Decreto legislativo n. 251/2007, in questo modo introducendonel nostro ordinamento un’ulteriore e specifica ipotesi di “grave pregiudizio” al fine del riconoscimento della protezione internazionale a favore delle donne vittime di violenza nel loro Paese di origine.
A conferma della diretta applicazione dell’art. 60, primo e secondo comma, della Convenzione di Istanbul da parte dei giudici nazionali si deve evidenziare come tale norma preveda un obbligo di interpretazione conforme della legislazione interna, in materia di riconoscimento della protezione internazionale, da parte dei giudici nazionali.Nello stabilire, infatti, che le Parti contraenti si accertano che un’interpretazione “sensibile al genere” sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione di Ginevra, la Convenzione di Istanbul di fatto obbliga i giudici interni ad un’applicazione diretta dell’art. 60, da un lato, e a formulare un’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 14, lettera b) del Decreto legislativo n. 251/2007, dall’altro .

Informazione-Comunicazione in gravidanza per una valida autodeterminazione della donna

Piergiorgio Fedeli - Unicam, Ugo Indraccolo

Il principio di autodeterminazione rappresenta a tutt’oggi un diritto tanto declamato e difeso quanto, ancora, di dubbia e difficile tutela.
Acceso è il dibattito sulle tematiche delle scelte di salute del cittadino, in una alla complessa ed incerta valutazione giuridica della liceità di dichiarazioni anticipate di volontà in caso di situazioni “limite” quali potrebbero considerarsi il travaglio e il parto.
Evidenti sono quindi le criticità, in ambito etico prima ancora che clinico e giuridico, relative alla gestione di situazioni particolari, quali il travaglio e il parto, in cui vi sia la difficoltà di contemperare diritti anche tra loro confliggenti, quali la tutela della salute della persona e l’applicazione della sua volontà nella situazione contingente.